

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

RICORSO GIURISDIZIONALE

CON ISTANZA DI SOSPENSIVA PER

MARCHIOL S.N.C. DI MARCHIOL FERRUCCIO E MASSIMILIANO, in persona del legale rappresentante Ferruccio Marchiol, corrente in Pasian di Prato (Ud) Via via Orientale n. 31/1 (C.F. 01848490304);

F.LLI TOSIN S.N.C. DI TOSIN FABRIZIO, BRUNO E MASSIMO in persona del legale rappresentante Tosin Fabrizio, corrente in Talmassons (Ud) Via Pastrengo n. 26 (C.F. 01663860300);

DITTA MORETTI EDI in persona del suo titolare Moretti Edi, con sede in Udine Via Manzini n. 38 (C.F. MRTDEI60C10G284P);

CODUTTI IDO & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante Germano Codutti, corrente in Moruzzo (Ud) via dei Fabbri n. 3 (C.F. 01412010306);

DITTA ARMARE DI FINCO STEFANO in persona del suo titolare Finco Stefano con sede in San Giorgio di Nogaro (Ud) via Meucci n. 3 (C.F. FNCSFN68S22L483W);

AREA 3 DI MASON TIZIANO & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante Mason Tiziano, corrente in Tavagnacco (Ud) Via E. Fermi n. 74 (C.F. 02307510301);

STUDIO LEGALE
Avv. PESCE
33100 Udine - Viale
Duodo n. 82 tel. (0432)
26668 fax (0432) 309929
avvocatopesce@libero.it

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunziare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

L'AVVOCATO TECNICA SRL

è autentico
Avv. *Filippo Pesce*
Filippo Pesce

DITTA RUGO SANTE in persona del suo titolare Rugo Sante con sede in Enemonzo (Ud) via Nazionale n. 46 (C.F. RG USNT53D17E476H);

GRAPHIC SERVICE DI MATIZ RUDI E ARMANDO S.N.C. in persona del legale rappresentante Rudi Matiz, corrente in Paluzza (Ud) Via venticinque aprile n. 5 (C.F. 02343770307);

CO.F.I.T.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante Paravano Niveco, corrente in Udine Via Cividina n. 121 (C.F. 00451090302);

DITTA ARMELLINI CLAUDIO in persona del suo titolare Armellini Claudio con sede in Tarcento (Ud) via dei Molini n. 24 (C.F. RMLCLD58S25L483M);

SEBASTIANIS F.LLI S.N.C. in persona del legale rappresentante Sebastianis Gino, corrente in Talmassons (Ud) Via I^ maggio n. 2 (C.F. 00283880300);

LINEA INOX DI APOLLONIO GERMANO in persona del suo titolare Apollonio Germano con sede in Pozzuolo del Friuli (Ud) via IV Genova n. 44 (C.F. PPLGMN74R31G284P);

L'AFFILOTECNICA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Remanzacco (Ud) strada di Salt n. 59 (C.F. 02459120305);

tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Filippo Pesce (C.F. PSCEP-P72H04H274S) del Foro di Udine con ivi Studio in viale Duodo n. 82 e con domicilio eletto presso l'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13;

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunziare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.



Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

LINEA INOX DI APOLLONIO GERMANO

LINEA INOX

- RICORRENTI -


AVV. FILIPPO PESCE


C O N T R O

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Roma Piazza Giulio Pastore n. 6 C.F. 01165400589;

E A N C H E

I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA in persona del legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Trieste (Fr) via Fabio Severo n. 12, C.F. 01165400589;

- **RESISTENTE** -

E A N C H E

NORD ASFALTI S.R.L., in personale del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Povoletto via dei Prati n. 2 fraz. Primulacco (UD - cap 33040) via Europa n. 19, C.F. 00995110301

- **CONTROINTERESSATA** -

E A N C H E

DI TOMMASO S.R.L. MANUFATTI IN CEMENTO, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bertiole (Ud) strada provinciale per Villacaccia n. 9 (cap 33032), C.F. 01658120306;

- **CONTROINTERESSATA** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perchè mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13 / **SEBASTIANIS FILI SNC**

Handwritten signature of Filippo Pesce
AVV. FILIPPO PESCE
Handwritten signature of Filippo Pesce

1. dell'Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 (doc. n. 1 all.);

2. dell'Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010 pubblicato dell'I.N.A.I.L. Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (doc. n. 2 all.);

3. del provvedimento di cui alla pagina internet del sito dell'INAIL con cui l'INAIL stesso ha pubblicato e formato l'elenco (anch'esso oggetto di gravame) delle domande pervenute e ammesse (e/o prenotate) per l'ottenimento degli incentivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'anno 2010 (doc. n. 3 all.), di cui all'Avviso INAIL pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 (doc. n. 1 all.) e al seguente Avviso regionale dell'I.N.A.I.L. direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (doc. n. 2 all.), in cui sono indicate le domande pervenute dalle ore 14,02 e 06 secondi alle ore 14,23 e 39 secondi;

4. dell'intera procedura - con particolare riferimento all'esclusione delle ditte ricorrenti - di assegnazione

dei contributi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010 di cui all'Avviso pubblico INAIL pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 (doc. n. 1 all.) e al seguente Avviso regionale dell'I.N.A.I.L. Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

Avv. FILIPPO PESCE

(doc. n. 2 all.), con conseguente accertamento rinnovazione della procedura stessa;

5. di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguente ai predetti atti.

I N F A T T O

1. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito, per brevità, INAIL), con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 (doc. n. 1 all.), destinava 60.000.000,00 di euro - sotto forma di contributi - per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro a favore delle imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e ciò ex art. 11, comma 5[^], d.lgs n. 81/2008.

2. In particolare, le risorse destinate a detti contributi venivano ripartite in <<budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni>> (cfr art. 4 dell'Avviso - doc. n. 1 all.) e, quindi, anche in favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per la complessiva somma di € 1.080.938,00.

3. Quanto alle modalità di presentazione delle domande (cfr. art. 7), detto Avviso prevedeva l'invio telematico delle stesse (<<La domanda deve essere presentata in modalità telematica>>) <<con successiva conferma in forma

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali, Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

CO.F.I.T.A. S.r.l.
Via Cividale 121
33100 UDINE
Tel. 0432 441154-545972
Fax 0432 441155

Avv. FILIPPO PESCE

to cartaceo, pena l'inammissibilità della stessa, come specificato negli Avvisi pubblici regionali>>.

4. Infatti, l'Avviso nazionale prevedeva (art. 5 Decentramento) che per <<l'erogazione dei contributi, le Direzioni Regionali/Provinciali INAIL, per il territorio di propria competenza, emettono Avvisi pubblici nei quali sono riportati le modalità e i requisiti di partecipazione e presentazione delle domande>>.

5. Così è stato. L'INAIL - DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA pubblicava, infatti, tramite il sito internet dell'INAIL il proprio Avviso Pubblico 2010 (doc. n. 2 all.).

6. In particolare, l'Avviso regionale prevedeva:

- che le imprese fossero iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e, a pena di esclusione, di <<avere attiva nel territorio di questa Regione...l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto>> (art. 4);

- che <<La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo, pena l'inammissibilità della stessa>> (art. 9 - modalità di presentazione).

7. Per agevolare la presentazione delle domande in modalità telematica, l'Avviso regionale stabiliva che a <<partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso, sul sito www.inail.it - PUNTO CLIENTE le imprese

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 12

GRUPPO SERVIZI S.p.A.

Filippo Pesce
et autentico
AVV. FILIPPO PESCE
Filippo Pesce

registrate (i soggetti non registrati devono effettuare preliminarmente la registrazione) hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo>>. Infatti, era prevista una soglia minima di ammissibilità pari a 90 punti, da attribuirsi alle singole ditte in base a parametri predeterminati dall'Avviso e verificabili, appunto, direttamente sul sito internet dell'INAIL¹.

8. Infine, <<L'invio telematico della domanda (c.d. "click day") potrà essere effettuato a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011, momento in cui verrà aperto lo "sportello" (on-line). Tale operazione sarà guidata da istruzioni a video>>.

9. Inoltre, <<fino al momento dell'inoltro on-line della domanda, le imprese potranno utilizzare la procedura informatica allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e di individuare il progetto più idoneo da presentare. La procedura consente di effettuare simulazioni, salvare quanto compilato e quindi procedere all'invio on-line della domanda anche in un momento successivo>>.

¹ <<Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 90 punti. Il raggiungimento di tale soglia - oltre all'accettazione di tutte le condizioni previste e la dichiarazione dei requisiti prescritti - è condizione necessaria per poter inoltrare la domanda all'apertura dello "sportello" on-line>> (art. 9).


MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.


Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

PIÙO SANTE



è autentica

Avv. FILIPPO PESCE



area 3

10. Infine, <<L'invio telematico, a seguito del quale la domanda non è più modificabile, determina: la prenotazione della somma richiesta e la corrispondente diminuzione dello stanziamento di cui all'art. 3, l'attribuzione da parte del sistema informatico del numero progressivo di domanda in ordine cronologico e il rilascio della ricevuta>> (sempre art. 9 dell'Avviso regionale - doc. n. 2 all.).

11. Infatti, per quanto previsto dall'Avviso regionale, il sistema telematico dell'INAIL avrebbe dovuto registrare <<le domande in ordine di arrivo>>, in quanto l'unico criterio di assegnazione degli incentivi era incentrato sull'ordine temporale di invio delle relative domande ove <<fa fede la data e l'ora riportata sulla ricevuta>> (art. 9 dell'Avviso regionale - doc. n. 2 all.).

12. Da ultimo, per la successiva verifica dei dati inseriti in via telematica, l'Avviso prevedeva che <<Entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi successivi all'invio telematico, l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente (all. 4), a pena di esclusione:

la stampa della domanda compilata on-line, così come rilasciata dalla procedura informatica (MODULO A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa; tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli allegati 1, 2 o 3.

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Biliiani in Trieste via Martiri della Libertà

n. 13
AREA 3 DI RISON TRIESTINO SUC

M. Luca Tressio
è autorizzato
Avv. FILIPPO PESSI


Il suddetto plico deve pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, alla Sede INAIL territorialmente competente (cfr. all. 4) che rilascerà apposita ricevuta»

13. Infatti, una volta trasmessa la documentazione cartacea, l'INAIL territorialmente competente avrebbe provveduto alla verifica della <<completezza e congruenza della documentazione>> con obbligo di successiva <<comunicazione dell'esito di tale verifica all'impresa richiedente>> (art. 10).

S E M P R E I N F A T T O

14. In conformità a quanto previsto dall'avviso regionale, le odierne ricorrenti conferivano alla Confartigianato Udine Servizi s.r.l. (di seguito semplicemente Confartigianato) l'incarico di curare le fasi relative all'assegnazione dei contributi INAIL in parola.

15. In particolare, la Confartigianato di Udine avrebbe dovuto sia curare la registrazione delle predette imprese nel c.d PUNTO CLIENTE del sito internet dell'INAIL - sia, quindi, attuare le procedure di verifica delle condizioni previste dall'Avviso (ovvero il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 90 punti) - sia procedere al successivo invio telematico delle domande a partire dalle ore <<14,00 del 12 gennaio 2011>> (c.d. <<click day>>).

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precepto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

~~AVV. DI TERESA BILLIANI~~

Filippo Pesce
Avv. FILIPPO PESCE

16. La Confartigianato di Udine, quindi, registrava le ditte odierne ricorrenti (verificando, quindi, il possesso di ciascuna della soglia minima di ammissibilità) e ciò per il successivo invio telematico delle relative domande. A tal fine la Confartigianato predisponeva, nei locali della propria sede di Udine, diverse postazioni internet, per garantire il contemporaneo invio telematico delle domande.

17. Purtroppo il successivo 12 gennaio 2011, già prima dell'ora fissata dall'Avviso regionale per l'invio telematico delle domande di contributo, il sito internet dell'INAIL (www.inail.it) non era più accessibile.

18. In particolare, appariva sullo schermo del computer la scritta <<ERROR The requested URL² could not be retrieved>>, con conseguente impossibilità di entrare nel sito internet dell'INAIL.

19. La riferita impossibilità di accedere al portale internet dell'INAIL permaneva, chiaramente, anche alle 14,00 (orario indicato nell'Avviso regionale dal quale era possibile effettuare l'invio telematico delle domande) con conseguente impossibilità per le imprese ricorrenti di effettuare l'invio delle proprie domande già pre-caricate nel PUNTO CLIENTE.

20. Chiaramente i ricorrenti provavano ad accedere al portale INAIL anche dopo le 14,00 ma senza successo, dal-

² Un Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in internet, come un documento o un'immagine.

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunziare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto compiuto ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste, via Martiri della Libertà n. 13

Codutti Ido & C. s.n.c.

Via dei Fabbri, 2

04102 Bracciano (VT)

Cod. Fisc. e P. IVA 0147018306

Un

[Handwritten signature]
AWV. FILIPPO PESCE

lo schermo del computer appariva sempre la scritta <<ER-
ROR The requested URL could not be retrieved>>.

21. Dopo svariati tentativi alle 14,15 una postazione della Confartigianato di Udine è, quindi, riuscita ad accedere al sito *www.inail.it* (ma non nell'area PUNTO CLIENTE ove era possibile procedere all'invio telematico delle domande) mentre un'altra una postazione *internet* è riuscita ad accedere al PUNTO CLIENTE, ove però era scomparso il pulsante virtuale (al suo posto c'era un <<buco>> bianco) per effettuare l'invio della domanda.

22. Infine, alle 14,20, solo una postazione *internet* è riuscita ad inviare una domanda ma i fondi a disposizione erano ormai insufficienti.

23. Alle 14,25 circa i fondi a disposizione per il Friuli Venezia Giulia risultavano esauriti, sebbene gli odierni ricorrenti non fossero riusciti a partecipare alla relativa procedura di assegnazione.

24. Si allegano, a riguardo, sia le schede di partecipazione delle ditte ricorrenti al c.d. *click day* sia la stampa dei messaggi di errore comparsi sui video dei computer nel corso dei tentativi di accesso al sito *internet* dell'INAIL in data 12/01/2011 (doc. n. 5 all.).

25. I riferiti problemi di accesso non si sono verificati solo in Friuli Venezia Giulia o a Udine ma, purtroppo, in tutta Italia; a riguardo è sufficiente scorrere vari articoli pubblicati sui giornali e nel web oltre alle numerose interrogazioni parlamentari promosse per

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precepto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

DITTA MORETTI FOI

Avv. FILIPPO PESCE

ottenere chiarimenti circa la regolarità della descritta procedura (doc. n. 4 all.).

26. Lo stesso INAIL ha ammesso l'esistenza di problemi e ciò con un comunicato (doc. n. 5 all.) in cui si spiegava che:

<<Esubero di accessi per il portale INAIL. Mercoledì scorso sette minuti di "black-out" in occasione dell'operazione "click day" hanno reso il servizio indisponibile per chiunque. ... Il portale dell'INAIL è predisposto per gestire oltre 25mila sessioni di lavoro simultanee. Il click day - come noto - era programmato per le ore 14 del 12 gennaio, ma già prima di quell'ora oltre 20mila utenti stavano operando nell'aggiornamento continuo delle pagine in cui si sarebbe visualizzato il "botone" di invio della domanda di finanziamento. Tutto questo, ha provocato un incremento esponenziale degli accessi - rimasti abbondantemente e sempre sopra il milione, sia prima che immediatamente dopo le 14 - causando, così, il blocco del portale e, quindi, l'indisponibilità del servizio per sette minuti (dalle 14.03 alle 14.09). Durante questo intervallo - ribadisce l'INAIL - il servizio è stato reso indisponibile per tutti gli utenti. Al ripristino (ore 14,09 circa), il servizio è ripreso regolarmente e non ci sono state disfunzioni di alcun tipo. Al termine della giornata, il traffico registrato è stato di oltre 12 milioni di accessi per circa 1 milione 800 mila pagine e oltre 142 mila login >>

MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precetto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martiri della Libertà n. 13

FILIPPO PESCE SNC



è autentico

Avv. FILIPPO PESCE



utenti registrati, con valori di traffico mediamente triplicati rispetto a quelli medi giornalieri sull'intero portale INAIL>>.

27. Sul portale internet dell'INAIL veniva, infine, pubblicato l'elenco delle ditte che sono state più veloci a presentare le domande (doc. n. 3 all.) e che, quindi, beneficeranno degli incentivi previsti nell'Avviso pubblico regionale (fatti salvi gli esiti delle successive verifiche).

Tutto ciò premesso, le ditte ricorrenti, ut supra rappresentate e difese, propongono ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale avverso i sopra indicati provvedimenti, i quali risultano, invero, illegittimi per i seguenti motivi con quest'atto dedotti formalmente come segue.

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUALIANZA E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima questione che deve essere sottoposta all'Ecc.mo Collegio è l'accertamento della legittimità o meno dell'utilizzo, al fine di concedere incentivi pubblici, del metodo del c.d. <<click day>> ovvero di un criterio di aggiudicazione fondato sul mero dato temporale di invio della relativa domanda per il tramite di uno sportello virtuale (e, quindi, attraverso la rete internet).


MANDATO

Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Filippo Pesce del Foro di Udine perché mi rappresenti e mi difenda in questa procedura ed in ogni altra al presente atto conseguente, in primo e secondo grado, con espresso potere di designare sostituti ed ulteriori procuratori e domiciliatari, di chiamare in causa terzi, di proporre ricorso per motivi aggiunti, di precepto ed esecuzione, di procedere con azioni monitorie, conservative, cautelari e a transazioni, incassi e quietanze, di rinunciare agli atti e alla domanda e accettare rinunce, con ampia facoltà di formulare eccezioni, proporre opposizioni e sollevare incidenti.


Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del precedente mandato, presto completo ed informato consenso, all'utilizzo da parte dell'Avv. Filippo Pesce dei miei dati personali. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi dello Studio del predetto avvocato agli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art. 4, comma 4 del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002 anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Teresa Billiani in Trieste via Martin della Libertà n. 13

PROCURATORE SUC



AVV. FILIPPO PESCE



Infatti, l'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (**doc. n. 1 all.**) prevedeva espressamente la presentazione delle domande esclusivamente <<in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo, pena l'inammissibilità della stessa, come specificato negli Avvisi pubblici regionali>> (cfr art. 7).

Nell'Avviso regionale (**doc. n. 2 all.**) è stato, quindi, previsto che la <<domanda deve essere presentata in modalità telematica ... pena l'inammissibilità della stessa ... **L'invio telematico della domanda potrà essere effettuato a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011, momento in cui verrà aperto lo "sportello"**>> virtuale predisposto sul sito internet dell'INAIL.

Orbene, a parere dello scrivente patrocinio, già la previsione contenuta nell'avviso pubblico di procedere all'assegnazione dei contributi in parola in base all'ordine di arrivo temporale delle relative domande per il tramite di procedure informatiche (c.d. *click day*) deve ritenersi illegittima.

Infatti, a prescindere dai rischi connessi ad eventuali <<blocchi>> del sistema informatico (come invero avvenuti), detto criterio è eccessivamente condizionato da molteplici fattori che determinano - a monte - evidenti disparità di trattamento tra i partecipanti.

Non deve essere, invero, trascurato un dato tecnico fondamentale ovvero che gli utenti che si avvalgono della descritta procedura informatica non versano nelle medesi-

me condizioni di partenza ovvero ciascuno è connesso (o può essere connesso) a internet mediante una differente <<rete>> o linea internet.

Per esempio, le Pubbliche amministrazioni sono connesse con la rete RUPAR mentre i principali provider italiani - ovvero Telecom Italia, Fastweb ecc - utilizzano il MIX di Milano.

In tal caso se si fosse congestionato il traffico sulla rete mix, coloro che hanno l'accesso diretto alla rete RUPAR (e ciò anche da una semplice biblioteca pubblica) avrebbero avuto la linea internet perfettamente funzionante.

Inoltre, un ulteriore profilo discriminatorio, come detto, è riconducibile alla circostanza che esistono ad oggi molteplici linee di connessione internet; ciascuna con proprie caratteristiche e, soprattutto, con diversa velocità di funzionamento.

Orbene, il tipo di connessione internet in uso rappresenta ad oggi il fattore più importante per determinare la velocità di connessione.

I sistemi più diffusi per connettersi a internet sono la connessione remota, ISDN, tramite ADSL e le fibre ottiche ove la connessione a fibre ottiche è in genere la soluzione più veloce, ma anche la linea ADSL è più veloce della connessione remota.

A ciò si aggiunga che la scelta della linea di connessione internet è imputabile agli utenti ma, molto spesso,

alcune zone territoriali non sono <<coperte>> dalle con-
nessioni più veloci e, quindi, gli utenti *internet* sono obbligati a servirsi di connessioni più lente rispetto alle zone a propria volta coperte dalla c.d. banda larga, ove vi è la possibilità di utilizzare connessioni *internet* più veloci

Non solo, anche nell'ambito della medesima area, chi è più vicino alla c.d. borchia di connessione della linea ha un accesso prioritario rispetto a chi è più distante.

In conclusione, l'utilizzo di procedure telematiche per l'assegnazione di contributi basate sul mero criterio temporale sono a priori illegittime per violazione dei principi di equaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, i potenziali partecipanti utilizzano (o sono costretti ad utilizzare) una diversa rete o connessione o linea *internet*, ciascuna dotata di proprie caratteristiche tecniche e, soprattutto, di diversa velocità; tutte condizioni che sono in grado di determinare una disparità di trattamento ove l'unico criterio di aggiudicazione dell'incentivo (come nel caso di specie) è <<legato>> al mero criterio temporale dell'ordine di arrivo delle relative domande.

In sostanza, chi può usufruire di una rete o connessione più veloce è avvantaggiato rispetto a coloro che utilizzano una rete o connessione più lenta, avendo la <<matematica>> certezza di poter accedere alle procedure tele-

matiche di invio della domanda di contributo con maggiore velocità rispetto a coloro che utilizzano una rete e/o una connessione più lenta.

Nel caso specifico, quindi, alla luce delle modalità di presentazione della domanda disciplinate dall'art. 9 dell'Avviso regionale, coloro che erano in grado di utilizzare una rete RUPAR o, comunque, una connessione internet c.d. veloce avrebbero potuto <<aprire>> lo sportello on-line del sito www.inail.it prima degli altri, avrebbero potuto caricare con maggiore velocità i dati relative alla domanda pre-registrata nel PUNTO CLIENTE (ovvero nel relativo *link* del sito internet www.inail.it) e, infine, inviare più celermente la domanda tramite l'apposito <<pulsante virtuale>> presente nello <<sportello>> on-line.

In ragione di un tanto - e a prescindere dalle concrete modalità con cui la procedura oggetto di gravame si è svolta (su cui lo scrivente si soffermerà nei seguenti motivi di gravame) - le previsioni contenute negli avvisi pubblici per cui le domande di incentivo dovevano essere presentate, a pena di inammissibilità, in modalità telematica e il conseguente criterio di assegnazione vincolato all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa non possono che essere giudicati illegittimi, con conseguente diritto degli odierni ricorrenti di veder riconosciuta la rinnovazione della procedura di assegnazione degli incentivi *de quibus*.

2. VIOLAZIONE ART. 11, COMMI 1[^] LETT. A) e 5[^], D.LGS
09/04/2008 N. 81

L'illegittimità degli Avvisi pubblici, contenenti la disciplina di erogazione dei contributi in parola, (e la conseguente illegittimità degli atti ad essi conseguenti) discende da un ulteriore motivo di gravame.

Infatti, l'art. 11, comma 1[^] lett. a), del d.lgs 09/04/2008 n. 81 prevede espressamente che per <<l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure>>.

Inoltre, il successivo comma 5[^] prevede che <<**costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v**>> del medesimo d.lgs.

Orbene, alla luce dei dati normativi sopra richiamati, non risulta che l'INAIL, nel fissare, a pena di inammissibilità, quale modalità di presentazione delle domande l'invio telematico delle stesse (per il tramite di inadeguate piattaforme internet) e scegliendo, infine, quale **criterio unico di assegnazione degli incentivi** il mero dato temporale di presentazione delle domande, abbia rispettato i dati normativi sopra richiamati.

Anche per le riferite ragioni, gli atti impugnati dovranno essere annullati.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 NONCHE' DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

A prescindere dalla illegittimità in sé del criterio di aggiudicazione dei contributi in base al mero criterio cronologico di invio telematico delle relative domande, la procedura di assegnazione del contributo in parola, così come svolta lo scorso 12 gennaio, è altresì illegittima sotto un diverso profilo.

Il blocco del servizio di inoltro telematico delle domande (e ciò sia nell'ipotesi, sostenuta dai ricorrenti, per cui è stato impossibile accedere al sito internet dell'INAIL già prima delle 14,00 del 12 gennaio 2011 sia per quanto riferito dall'INAIL stesso ovvero che il *black out* del servizio è durato soli 7 minuti) non può che aver alterato la procedura di registrazione delle domande.

In particolare, il malfunzionamento del sistema non solo ha precluso ai ricorrenti di ricevere, in relazione alle domande inoltrate, l'apposizione di un riferimento temporale relativo al proprio inoltro (in modo tale da permettere, da parte degli stessi, la relativa verifica) ma, allo stato, è impossibile per l'INAIL <<dimostrare che, alla ripresa del funzionamento del sistema, le domande medio tempore o in precedenza inoltrate siano sta-

te acquisite regolarmente. Ciò, in quanto, non essendo noto l'ordine di ricezione elaborato dal sistema prima del blocco, non è possibile provare che "l'ordine elaborato dal sistema" corrisponda esattamente a quello di invio delle domande» (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 02-09-2009, n. 4596).

<<Da quanto suesposto, deve ricavarsi, non soltanto, la conclusione per cui il malfunzionamento del sistema informatico ... ha impedito agli odierni ricorrenti di ricevere l'indicazione di un orario di ricezione delle proprie domande effettivamente corrispondente a quello di invio delle domande stesse.

Di più. Detta anomalia ha, comunque, precluso ai ricorrenti di ricevere, in relazione alle domande come sopra inoltrate, l'apposizione di un riferimento temporale in altro modo verificabile da parte degli stessi, denotando, così, un'evidente violazione, sia, dei principi di pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 1 della legge n. 241/90, che, più in generale, dei principi di imparzialità e buon andamento, presidiati dall'art. 97 della Costituzione (cfr., tra le altre, Consiglio di stato, sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536).

L'errore del sistema informatico, come sopra descritto, ha così pregiudicato l'interesse dei ricorrenti a ricevere una valutazione della propria domanda in con-

formità dei criteri predeterminati>> (sempre T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 02-09-2009, n. 4596).

Stante l'evidente violazione dei principi sopra enunciati, il ricorso non potrà che essere accolto.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELL'AVVISO REGIONALE - ANCORA VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Fermo restando i sopra indicati motivi di ricorso, lo scrivente ritiene sussistenti ulteriori motivi di gravame, come segue.

Come indicato in premessa - e, comunque, ammesso dallo stesso INAIL - il grande numero di accessi *internet* al portale www.inail.it (ovvero nella pagina contenente lo sportello *on-line* per l'inoltro delle domande di incentivo) ha determinato il suo blocco.

Circa la durata del riferito blocco le versioni sono però discordanti.

In base a quanto ricostruito dai ricorrenti (e che sarà agevole provare nel corso del presente giudizio, qualora l'Ecc.mo Collegio non ritenesse la documentazione allegata al presente ricorso sufficiente a provare la circostanze di fatto sopra dedotte), l'impossibilità ad accedere al sito *internet* dell'INAIL si è

verificata già prima delle ore 14,00 del 12 gennaio 2011.

Detta impossibilità si è, infine, protratta sino a circa alle ore 14,25 (se non oltre) ovvero quando il budget regionale era già esaurito.

Di conseguenza, gli odierni ricorrenti non sono stati messi nelle condizioni di accedere allo sportello online e, quindi, di presentare la propria domanda di contributo.

Non possono, pertanto, esservi dubbi circa l'illegittimità della formazione dell'elenco delle domande ammesse al contributo.

Quanto alle cause delle riferite disfunzioni, le stesse non possono che essere addebitate all'INAIL e ciò in base ai dati dallo stesso forniti.

Come ammesso dalla stessa amministrazione (cfr doc. n. 4 all.) la <<piattaforma>> tecnica deputata allo svolgimento delle operazioni di invio delle domande di ammissione ai contributi era predisposta a <<gestire ... 25mila sessioni di lavoro simultanee>>.

Orbene, sempre per quanto ammesso dall'INAIL (cfr. sempre doc. n. 4 all.) <<il click day ... era programmato per le ore 14 del 12 gennaio, ma già prima di quell'ora oltre 20mila utenti stavano operando nell'aggiornamento continuo delle pagine in cui si sareb-

be visualizzato il "bottonone" di invio della domanda di finanziamento.

Tutto questo, ha provocato incremento esponenziale degli accessi - rimasti abbondantemente e sempre sopra il milione, sia prima che immediatamente dopo le 14 - causando, così, il blocco del portale>>.

Orbene, lo stesso INAIL ammette che già prima delle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 gli accessi erano tali per cui il portale non sarebbe stato in grado di gestirli.

Difatti il sistema è andato in blocco, alterando inesorabilmente l'esito della procedura; in quanto ha impedito a molti partecipanti (tra cui gli odierni ricorrenti) di accedere allo sportello *on-line* (e ciò non solo dalle ore 14,03 alle 14,09) sino all'esaurimento del *budget* regionale.

Sarebbe stato, invero, onere dell'INAIL predisporre una piattaforma tecnica per permettere il regolare svolgimento della procedura *de quo*, tenuto soprattutto conto che già prima del *c.d. click day* (e ciò per il tramite del meccanismo della pre-registrazione previsto dall'art. 9 dell'Avviso regionale) era in possesso dei dati e del numero indicativo dei soggetti che avevano intenzione di presentare la domanda per l'ottenimento degli incentivi *de quibus*.

D'altronde, la ricostruzione dei fatti resa dagli odierni ricorrenti è confermata dalle innumerevoli contestazioni sorte in tutta Italia, cui sono seguite addirittura diverse interrogazioni parlamentari (cfr. **doc. n. 4 all.**)

Di conseguenza, risulta evidente l'illegittimità degli atti impugnati.

Anche diversamente ragionando, la procedura risulta, invero, illegittima anche in base a quanto ammesso dall'INAIL.

Ammesso e non concesso che il portale *internet* dell'INAIL (e ciò diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti) abbia avuto un *black out* solo tra le 14.03 e le 14.09, detta circostanza sarebbe stata di per sé sufficiente a decretare l'illegittimità della procedura per violazione delle stesse regole stabilite nell'Avviso regionale.

Infatti, il riferito blocco ha determinato un innegabile vantaggio nei confronti di coloro che si sono connessi al portale alle ore 14.09 rispetto a coloro che si erano già connessi alle 14.03 o, meglio, coloro che si sono connessi alle 14.03 - e, quindi, che, in base alle prescrizioni dell'avviso pubblico, avrebbero dovuto accedere al beneficio con preferenza (in base al criterio cronologico) rispetto a coloro che si sono connessi dopo (ovvero dalle 14.09 in poi) - si sono trovati in posizione quanto meno paritaria rispetto a

quest'ultimi (da ciò la riferita violazione del principio di eguaglianza).

D'altronde se l'avviso pubblico ha indicato quale orario le 14.00 perché chi si è connesso alle ore 14.09 è stato in grado di concorrere - grazie al riferito blocco - con coloro che si erano già connessi alle 14.03!

Inoltre l'INAIL non è in grado di dimostrare che, alla ripresa del funzionamento del sistema, le domande *medio tempore* o in precedenza inoltrate (ovvero tra le 14.03 e le 14,09) siano state acquisite regolarmente o, quanto meno, registrate con precedenza rispetto a quelle inviate dopo le 14.09; per cui allo stato non è possibile provare che "l'ordine elaborato dal sistema" corrisponda esattamente a quello di invio delle domande in questione e ciò in conformità al criterio previsto dall'Avviso regionale.

Che il sistema non abbia funzionato è, infine, dimostrato dagli stessi dati diffusi dall'INAIL (doc. n. 5 all.).

Come'è, infatti, possibile che vi siano stati centinaia di migliaia di accessi ma, in Friuli Venezia Giulia risultano predisposti solo 389 progetti (di cui 28 accettati) e nonostante gli odierni ricorrenti, già pre-registrati, abbiano cercato ininterrottamente, tra le 14,00 e le 14.25 (e oltre), di connettersi, senza successo, al sito *internet* dell'INAIL?

Anche per le suesposte ragioni, la procedura di assegnazione degli incentivi e i relativi risultati dovranno essere annullati, con la conseguente sua rinnovazione.

SULL' ISTANZA DI SOSPENSIVA.

In ordine al requisito del *fumus boni iuris* lo scrivente patrocinio si richiama alle considerazioni di cui in narrativa.

Quanto al secondo requisito del *periculum in mora* la presente difesa deduce quanto segue.

Poiché l'INAIL ha già formato la lista delle domande che risultano pervenute <<per prime>> nell'ambito della procedura di assegnazione in parola, la successiva erogazione degli incentivi determinerà l'esaurimento del *badget* regionale, con conseguente irreparabile lesione dei ricorrenti di concorrere alla relativa erogazione e ciò in ragione dell'importo stanziato per la Regione Friuli Venezia Giulia.

In sostanza, l'eventuale erogazione dei contributi in favore delle ditte indicate nell'elenco predisposto dall'INAIL, formato in ragione di una procedura palesemente illegittima - in quanto lesiva di fondamentali principi dell'azione amministrativa - e a cui, comunque, è **stato impedito l'accesso agli odierni ricorrenti**, determina un grave e irreparabile danno al diritto delle ditte ricorrenti a concorrere alla erogazione degli incentivi a loro riservati nel rispetto della legalità.

P. Q. M.

, ut supra rappresentata e difesa, chiede, con espressa riserva di motivi aggiunti in relazione ad ogni atto che venga prodotto in giudizio dall'Amministrazione intimata, che

l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste voglia così giudicare:

IN VIA CAUTELARE: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, con richiesta di audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

NEL MERITO: annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche ai fini della rinnovazione della procedura di assegnazione dei contributi previsti per il Friuli Venezia Giulia ex d.lgs. n. 81/2009 nel rispetto dei principi di legge e, comunque, disciplinanti il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di giudizio integralmente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA - Si producono i seguenti documenti:

1) Avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010; 2) Avviso pubblico pubblicato dell'I.N.A.I.L. Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; 3) stampa della pagina internet del sito dell'INAIL contenente l'elenco delle domande pervenute e ammesse (e/o prenotate) per l'ottenimento degli incentivi in materia di salute e

sicurezza sul lavoro per l'anno 2010; 4) articoli di giornali, pagine internet e interrogazioni parlamentari sul c.d. *click day* promosso dall'INAIL; comunicato INAIL e relativi allegati; 5) schede di partecipazione delle ditte ricorrenti al *click day* sia la stampa dei messaggi di errore comparsi sui video dei *computer* nel corso dei tentativi di accesso al sito internet dell'INAIL.

Sempre in via istruttoria si chiede sin d'ora idonea consulenza tecnica al fine di valutare le cause del *black out* del sito o del server INAIL e se la relativa struttura di rete, sia locale sia nazionale, era potenzialmente in grado di gestire la procedura telematica di cui agli Avvisi oggetto di gravame; con particolare riferimento al destino delle domande di contributo in coda al momento del blocco e ciò tenendo conto delle caratteristiche tecniche in uso ovvero dei dati dimensionali del server, delle linee, dei sistemi operativi impiegati, dei software webserver, del portale che ha gestito la procedura di registrazione delle domande, degli apparati di rete e dell'ampiezza di banda delle varie tratte di rete coinvolte.

Sempre in via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli dal n. 14 al n. 23, preceduti dall'inciso <<Vero che>>, indicando sin d'ora quali testimoni i signori: Valeria Cundari, Anna Pedata, Daniela Ferro, David Accaino, Piero Burino, Severina Pertoldi, Elena Cossettini, Sara Perissutti della Confartigianato Udine Servi s.r.l..

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex Legge n. 488/1999 e s.m, si dichiara che l'importo del presente giudizio è indeterminato.

Udine - Trieste, li 10 marzo 201

Avv. Filippo Pesce

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Filippo Pesce come in atti legittimato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto della Corte d'Appello di Trieste ho oggi notificato ad ogni effetto di legge copia sottoscritta del presente ricorso al TAR come segue a:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Roma Piazza Giulio Pastore n. 6 (C.A.P. 00144)
, ciò ho fatto mediante spedizione in plico raccomandato a.r. ai sensi di legge

I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA in persona del legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Trieste (Fr) via Fabio Severo n. 12

, ciò ho fatto a mani di